



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 242/2021 DEL 20/10/2021

OGGETTO: Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2021.

Il Commissario Straordinario

Visti

la D.G.R. n. 17-3827 del 24 settembre 2021 con la quale è stata nominata Commissario straordinario dell'ARPEA la dr.ssa Martina Piera, alla quale sono, pertanto, attribuiti tutti i poteri che lo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) prevede siano assegnati al Direttore;

Premesso che

- la normativa unionale inerente l'applicazione della Programmazione 2014-2020 stabilisce il quadro esecutivo della Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;
- relativamente al regime di condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:
 - a) l'ambito di applicazione;
 - b) i beneficiari interessati;
 - c) le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
 - d) le basi del sistema di controllo e sanzionatorio relativo alla condizionalità;
 - e) l'ambito della delega conferita alla Commissione;
- il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
 - a) norme sul preavviso;
 - b) elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
 - c) campione minimo e modalità di selezione;
 - d) elementi del controllo in loco;
 - e) contenuti minimi della relazione di controllo;
 - f) particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative;
- il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica, per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto, ai beneficiari:
 - a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (agricoltura biologica), dall'art. 30 (indennità Natura 2000 e



indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (benessere degli animali) e dall'art. 34 (servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la precedente programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);

- tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura);
- per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:
 - a) per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - b) all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73 del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Preso atto che

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014;
- l'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale) "Disciplina del



regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (di seguito, DM 2588/2020), che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità;

- il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, con nota n. 91426 del 24/02/2021, ha informato le Regioni e Province autonome della decisione di non procedere all’emanazione di un nuovo decreto per l’annualità 2021, vista l’assenza di modifiche intervenute a livello nazionale, facendo rinvio al vigente DM 2588/2020 che continua ad essere il provvedimento di riferimento per la condizionalità;
- il DM 2588/2020, in relazione alla condizionalità, contiene i seguenti allegati:
 - allegato 1, recante l’elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l’ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
 - allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell’articolo 10 del DM 180/2015;
 - allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;
- l’AGEA, come previsto dal DM 2588/2020, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, con nota prot. n. 48173 del 06/07/2021 ha fissato i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, permettendo:
 - a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
 - b) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;
 - c) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni



qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;

- la Regione Piemonte, similmente al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, ha deciso di non procedere all'emanazione di una nuova deliberazione per l'annualità 2021, vista l'assenza di modifiche intervenute a livello nazionale, e che pertanto la Deliberazione della Giunta del 3 luglio 2020, n. 13-1620 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019" continua ad essere il provvedimento di riferimento per la condizionalità in Piemonte anche per l'anno 2021;

Considerato che:

- la Circolare Agea prot. N. 48173 del 06/07/2021 dovrà essere recepita da Arpea con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome, con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020;
- ai fini della corretta valutazione del rispetto Regime di Condizionalità in Piemonte, il documento ufficiale di riferimento risulta essere la nota di AGEA Coordinamento prot. n. 48173 del 06/07/2021;
- che non si rende necessario portare variazioni rispetto alla Determinazione ARPEA n° 265/2019 del 16/09/2019 con oggetto "Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019" ed i relativi allegati:
 - a) "Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019";
 - b) "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti";
- viene confermata la procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti già in uso per la campagna precedente.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di recepire, per l'anno 2021, i seguenti documenti:
 1. il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n° 2588/2020 del 10/03/2020 - Oggetto: disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
 2. la nota di AGEA Coordinamento n° 48173 del 06/07/2021 - Oggetto: Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità;
 3. la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n° 13-1620 del 03/07/2020 - Oggetto: disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;

- di mantenere in vigore, per l'anno 2021 la Determinazione ARPEA n° 265/2019 del 16/09/2019 con oggetto "Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019" ed i relativi allegati:
 - a) "Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019";
 - b) "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti";

- di dare opportuna divulgazione della presente e delle relative procedure agli enti e organismi interessati tramite pubblicazione sul sito internet di ARPEA.

Il Commissario Straordinario

Piera Martina


